



ACCORDO DI ASSOCIAZIONE SAN MARINO – UE
ELEMENTI INFORMATIVI ESSENZIALI

Marzo 2024



I PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO UNICO



Il **Mercato Unico dell'Unione Europea** (UE) rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'integrazione europea. Creato e implementato con l'obiettivo di promuovere la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali tra gli Stati membri con lo scopo di eliminare le barriere commerciali e promuovere la cooperazione economica fra gli stessi.

Il Mercato Unico si basa su quattro principi fondamentali noti come le "libertà fondamentali":

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Eliminazione delle barriere doganali e delle restrizioni quantitative per favorire lo scambio di merci tra gli Stati membri	LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI Consentire alle imprese di offrire servizi in qualsiasi Stato membro senza discriminazioni basate sulla nazionalità
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Garantire il diritto di spostarsi e stabilirsi liberamente all'interno dell'UE per cittadini e lavoratori	LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI Eliminazione di restrizioni sui movimenti di capitali tra gli Stati membri

Il funzionamento del Mercato Unico richiede un alto grado di armonizzazione delle normative. L'UE ha sviluppato un quadro normativo comune per vari settori, garantendo standard uniformi e facilitando la certezza giuridica per le imprese e i consumatori. L'adozione di norme armonizzate riduce le barriere al commercio e favorisce la concorrenza.



Il Mercato Unico ha avuto un impatto significativo sull'economia europea. La liberalizzazione degli scambi ha favorito la crescita economica, aumentato la competitività delle imprese e migliorato l'accesso ai mercati per i consumatori. Le imprese europee beneficiano della dimensione del mercato unico, avendo accesso a un vasto numero di consumatori senza dover affrontare ostacoli commerciali

Nonostante i successi, il Mercato Unico affronta sfide quali le disuguaglianze economiche tra gli Stati membri e la difformità normativa. Inoltre, le nuove sfide globali, come la digitalizzazione e la transizione verde, richiedono adattamenti e nuove strategie per mantenere la competitività.

Un ruolo chiave nel monitorare e promuovere il funzionamento del Mercato Unico spetta alla Commissione Europea. Essa ha il compito di garantire l'applicazione uniforme delle regole e di eliminare eventuali ostacoli al libero scambio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è invece chiamata a risolvere controversie e a interpretare la legislazione relativa al Mercato Unico.



LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ACCORDO



COME NASCE IL NEGOZIATO

A partire dal 2010 San Marino ha compiuto una serie di iniziative verso l'Unione europea per raggiungere un più ampio livello di integrazione, ritenendo insoddisfacente la condizione di Stato terzo per i problemi e le limitazioni nel corso del tempo emersi in alcuni ambiti economici, come il settore bancario e finanziario e la libera circolazione delle merci.

In una fase pre-negoziale, le autorità di San Marino hanno pertanto posto il problema di trovare le migliori soluzioni per raggiungere un più elevato grado di integrazione con la Ue, poiché gli accordi bilaterali esistenti erano ritenuti insufficienti a garantire un rapporto equo e sostenibile per le prospettive di crescita futura del Paese. Basti a tal riguardo considerare il funzionamento della Convenzione monetaria: essa rappresentava la leva attraverso cui è chiesto a San Marino di armonizzare l'intero ordinamento bancario e finanziario al pertinente *acquis* dell'Ue senza pur tuttavia garantire al Paese e ai suoi operatori bancari e finanziari forme di accesso al mercato e/o l'opportunità di compiere attività *cross border* (anche mediante l'assunzione di partecipazioni in banche europee).

La Ue ha contestualmente avviato una fase di indagine e di confronto con i Paesi interessati (per maggiori informazioni si rinvia alla consultazione della pagina <https://www.esteri.sm/pub1/EsteriSM/UE/Percorso.html>), al fine di delineare quali fossero le strade da intraprendere per rendere effettivo il processo di maggiore integrazione europea. Dalle cinque ipotesi iniziali sottoposte alla valutazione (mantenimento dello status quo, approccio bilaterale, inclusione nell'esistente accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE -, nuovo accordo di associazione oppure accordo di adesione all'Ue), **il Consiglio dell'Unione europea, in data 16 dicembre 2014, ha conferito alla Commissione il mandato per la negoziazione di un nuovo accordo di associazione** con la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e il Principato di Monaco, ritenendola la soluzione migliore per assicurare lo sviluppo durevole delle relazioni, capace di coniugare l'integrazione dei Paesi di ridotte dimensioni territoriali nel Mercato Unico europeo, alle stesse condizioni previste per gli altri Stati membri, pur precisando di voler considerare le specifiche situazioni di ciascuno Stato associando, alla luce della Dichiarazione n. 3 all'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea, secondo cui “l'Unione terrà conto della situazione particolare dei Paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità”.

In seguito alla cerimonia di avvio ufficiale dei negoziati per la conclusione di uno o più accordi di associazione con l'Unione europea, che si è svolta a Bruxelles il 18 marzo 2015, tale processo ha rappresentato una costante priorità politica per i tre governi sammarinesi in carica nell'arco temporale di durata del negoziato.



LA DINAMICA NEGOZIALE

Nonostante alcune discontinuità intervenute nel corso dei negoziati, causate anche dall'epidemia di Covid19 con tutte le conseguenze che ne derivarono, la dinamica negoziale si è incentrata sul principio, generalmente seguito non solo dall'Unione europea ma anche adottato in altri negoziati internazionali, del cosiddetto “*nothing is agreed until everything is agreed*”, per cui nulla è definito finché tutto non è definito.

Nel corso del negoziato molti temi sono stati singolarmente esaminati, esauriti e progressivamente chiusi, salva restando la revisione finale che ha condotto alla chiusura dell'intero accordo. Talvolta, però, ciascuna delle due parti ha potuto riaprire l'allegato, considerando che l'accordo raggiunto non fosse più capace di rispondere adeguatamente a esigenze relative ad altre parti dell'accordo rimaste 'disattese'. Talvolta, poi, la riapertura di aspetti in precedenza chiusi provvisoriamente si è resa ad esempio necessaria nel momento in cui la Ue riteneva di integrare (e rinegoziare) gli allegati all'accordo alla luce delle nuove disposizioni nel frattempo approvate dal legislatore europeo.

Al termine di quasi 9 anni di intenso lavoro politico, diplomatico e tecnico, la conclusione dei negoziati è stata sancita dalla conferenza stampa a Palazzo Berlaymont di Bruxelles, tenutasi in data 12 dicembre 2023, nel corso della quale il Vicepresidente Esecutivo Maroš Šefčovič, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino Luca Beccari e il Capo del Governo del Principato di Andorra Xavier Espot hanno ufficialmente annunciato il positivo completamento dei negoziati volti alla stipula dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i rispettivi Paesi.



CHE COSA E' L'ACCORDO

L'accordo di associazione è un **trattato internazionale** fra San Marino, Andorra e l'Unione europea, che disciplina la partecipazione di questi due Stati al Mercato Unico europeo al fine di una maggiore integrazione e cooperazione con la stessa.

L'accordo disciplina le modalità con le quali imprese e cittadini sammarinesi partecipano al Mercato Unico in regime di equivalenza rispetto alle imprese e ai cittadini europei.

ASSOCIAZIONE e NON ADESIONE

Con l'associazione all'Unione europea, San Marino non diviene membro dell'Unione (status che otterrebbe solo tramite un processo di adesione).

In ragione di ciò:

- San Marino non avrà oneri economici nei confronti dell'UE (politiche di finanziamento dell'UE attraverso la fiscalità interna);
- San Marino non sarà membro delle istituzioni europee (Parlamento, Commissione ecc);
- San Marino non dovrà partecipare alle politiche di SICUREZZA, IMMIGRAZIONE (Schengen), BILANCIO (Maastricht), così come non dovrà compartecipare alla POLITICA ESTERA UE,
- San Marino non dovrà adattare il proprio impianto costituzionale a quello dell'UE;
- San Marino non sarà chiamato a recepire norme su aspetti previamente esclusi (POLITICA AGRICOLA COMUNE, FISCALITA', PESCA).

Negli accordi di adesione l'Unione europea negozia il recepimento di tutto l'*acquis* comunitario dell'Ue – ovvero i 35 capitoli nei quali è classificato il diritto dell'Unione vincolante per le istituzioni, i Paesi membri dell'Ue, i rispettivi cittadini e operatori economici - nel caso di un accordo di associazione il recepimento dell'*acquis* è più ridotto, limitandosi a 25 capitoli.

A fronte della piena partecipazione al Mercato Unico, a San Marino e ad Andorra viene richiesto di implementare quel set minimo di norme necessarie a garantire parità di condizioni fra cittadini e imprese sammarinesi e quelli europei al fine di evitare concorrenza sleale o arbitraggi.

In virtù di un modello associativo senza precedenti, che supera l'architettura istituzionale e il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, l'accordo con la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra garantisce l'omogeneità del mercato interno nei confronti dei due Stati



di ridotte dimensioni territoriali e, di conseguenza, la certezza del diritto (unitamente alle procedure di risoluzione delle controversie, di sorveglianza indipendente) e l'adeguamento automatico degli ordinamenti nazionali all'evoluzione dell'acquis dell'Ue.

L'accordo è destinato principalmente a risolvere i crescenti ostacoli nell'ingresso al Mercato Unico europeo che, in misura sempre maggiore, incontrano le imprese e i cittadini della Repubblica nell'esportazione di beni e servizi, in particolare di quelli bancari e finanziari. Lo strumento dell'associazione all'Unione consegue tale obiettivo tramite l'integrazione della Repubblica di San Marino e dei suoi operatori economici nel mercato europeo. Il concetto giuridico di 'integrazione' è infatti inteso a garantire la parità di trattamento delle imprese sammarinesi a quelle europee (il c.d. *level playing field*) e la certezza del diritto applicabile, superando così l'attuale divario di competitività che penalizza le imprese sammarinesi. È noto infatti che l'accordo di unione doganale e di cooperazione economica, l'accordo monetario e l'accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia finanziaria sono strumenti internazionali che, pur imponendo onerosi obblighi di recepimento nell'ordinamento giuridico sammarinese di centinaia di atti normativi dell'Unione, non garantiscono l'accesso paritario al mercato europeo da parte degli operatori economici della Repubblica, anzi spesso tale accesso resta addirittura escluso in radice.

La circostanza che l'Unione europea dovrà tener conto anche in futuro delle specificità geografiche, economiche e sociali della Repubblica è di non poco rilievo per gli interessi di San Marino: in pratica, il governo, per il tramite della Missione Permanente a Bruxelles e l'apporto di giuristi esperti, potrà far valere tali specificità in relazione all'evoluzione degli atti normativi dell'Unione applicabili alla Repubblica. In breve, posto che l'accordo reca l'obbligo di comunicare i nuovi progetti di atti legislativi e di quelli destinati a emendare il diritto esistente, sarà possibile far valere le specificità in questione, documentandole in modo congruo al fine di conseguire deroghe o adattamenti. In tale prospettiva, un attento monitoraggio da parte di funzionari sammarinesi esperti dell'attività legislativa e normativa dell'Unione appare indispensabile.



L'ACCORDO E SUA STRUTTURA

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e Andorra e San Marino, si articola secondo le seguenti sezioni:

Quadro istituzionale	<i>E' comune a tutte e tre le parti coinvolte Disciplina la struttura dell'accordo stesso, i suoi organismi di funzionamento, il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'interpretazione uniforme delle disposizioni, i meccanismi di revisione e di entrata in vigore dell'Accordo stesso: in breve, le regole del gioco</i>	
Protocolli Quadro	<i>Sono comuni a tutte le parti associate, in cui vengono disciplinati ambiti dell'accordo (ad esempio servizi finanziari, cooperazione statistica, concorrenza, valutazione di conformità) che assumono un profilo orizzontale e richiedono pertanto uniformità di regime</i>	
Protocolli Paese	<p><i>(sezioni bilaterali)</i></p> <p>PROTOCOLLI</p> <p><i>sono regolamentati aspetti specifici a ciascuno Stato. In quello sammarinese, le parti del vigente Accordo di cooperazione e di unione doganale che hanno attinenza con le tematiche previste dall'Accordo di associazione sono state appunto incluse in tale Protocollo. Altre disposizioni riguardano il trasporto e la interconnessione dei registri societari</i></p>	<p><i>(sezioni bilaterali)</i></p> <p>ALLEGATI</p> <p><i>costituiscono il corpo del diritto dell'accordo di associazione stesso, il cui numero (25) è inferiore a quello che un Paese membro deve adottare (35) comprendenti la normativa dell'Ue da recepire e attuare all'interno dell'ordinamento sammarinese</i></p>



Le disposizioni istituzionali contemplano che il funzionamento dell'accordo sia gestito da due organi:

- a) Il Comitato misto, nel quale sono rappresentati l'Unione e la Repubblica, avente il compito, tramite riunioni periodiche, di dare attuazione all'accordo e di vigilare sul suo corretto funzionamento. Il Comitato misto, che deciderà per comune accordo, è l'organo destinato in particolare a stabilire il termine entro il quale la Repubblica dovrà adeguare il suo diritto interno all'evoluzione dell'*acquis*;
- b) Il Comitato di associazione, al quale, in quanto unico organo congiunto 'a tre', per così dire, partecipano l'Unione e i rappresentanti della Repubblica e del Principato di Andorra: esso è privo di poteri decisionali e ha essenzialmente il compito di discutere questioni di interesse comune.

Nella parte istituzionale emerge il ruolo della Corte di Giustizia che avrà il compito di sovrintendere all'accertamento giurisdizionale del diritto, sia riguardo alle controversie che dovessero insorgere tra le parti, sia per quel che concerne l'accertamento della validità degli atti applicabili alla Repubblica e alla loro interpretazione giuridica. La scelta della Corte, quale organo giurisdizionale, non è nuova nei rapporti con l'Unione, se si considera il precedente dell'accordo monetario.

Si noti altresì che, in base a una ferma volontà negoziale dell'Unione, gli Stati associati dovranno garantire l'adeguamento automatico ai mutamenti del diritto del mercato interno europeo che è, per definizione, dinamico. In pratica, gli Stati associati (al pari di quanto accade in accordi similari stipulati dall'Unione con Stati terzi) assumeranno la veste di *rule takers*, non potendo, ovviamente, in quanto Stati terzi, partecipare alle attività normative delle istituzioni (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo). I due Stati saranno tuttavia informati delle proposte di atti legislativi e sub-legislativi dell'Unione, affinché i rispettivi esperti siano consultati dalla Commissione.

È essenziale poi sottolineare che l'accordo permetterà al governo sammarinese, alle sue autorità pubbliche e in particolare alle imprese e ai cittadini sammarinesi di far valere le proprie situazioni giuridiche dinanzi ai giudici dell'Unione. Su richiesta insistente della delegazione sammarinese, l'accordo ha infine previsto il diritto di esperire ricorsi diretti, da parte di pubbliche autorità e imprese degli Stati associati, davanti al Tribunale, in primo grado, e alla Corte di Giustizia, in appello, per contestare la validità di atti dell'Unione, secondo condizioni essenzialmente coincidenti con quelle previste dal diritto dell'Unione a favore degli operatori economici degli Stati membri.

Il sistema giurisdizionale è completato dalla possibilità concessa ai giudici nazionali dei due Stati di rivolgersi alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale per chiedere l'interpretazione dell'accordo e dell'*acquis* applicabile e, se del caso, per contestare la validità degli atti normativi dell'Unione che tali giudici saranno chiamati ad applicare nella loro quotidiana attività giudiziaria. Sotto questo profilo, sarà importante che la magistratura e la classe forense sammarinesi si adeguino in termini di scienza e conoscenza del diritto dell'Unione europea: solo così infatti sarà possibile applicare correttamente l'*acquis* nel territorio della Repubblica.



PROCEDURE RELATIVE A FIRMA E RATIFICA

L'accordo per essere concluso dall'Unione ai sensi dell'art. 217 TFUE: richiede l'approvazione in Consiglio dell'Unione europea all'unanimità, unitamente a quella del Parlamento europeo (art. 218(8), comma 2, lett. a) TFUE). Negli intendimenti della Commissione europea, l'accordo sarà firmato e ratificato dalla sola Unione europea, non avendo l'accordo natura mista, quindi non dovrà essere sottoposto alla ratifica dei 27 Parlamenti nazionali.

In caso di ritardi da parte di uno dei Parlamenti dei due Stati parte, nelle clausole finali è stata inserita una disposizione che permette l'entrata in vigore provvisoria dell'accordo stesso.

Nel dettaglio, gli adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla firma e ratifica dell'accordo sono i seguenti:

- Redazione di un testo uniforme da parte dei giuristi del Consiglio dell'Unione europea (collazione del testo);
- Traduzione dal francese in inglese del testo collazionato (Testo Pilota);
- Formattazione del Testo Pilota da parte dell'Ufficio Trattati del Consiglio dell'Unione europea;
- Traduzione del Testo Pilota così formattato in tutte le lingue ufficiali della UE, più in catalano (effettuata dalle autorità andorrane e rivista dai competenti servizi Ue);
- Revisione da parte delle autorità sammarinesi del testo così definito;
- Invio da parte della Commissione europea al Consiglio dell'Unione europea della proposta di decisione per la firma e successiva ratifica del testo → possibile divulgazione pubblica del testo
- Adozione della decisione da parte del Consiglio dell'Unione europea;
- Firma;
- Ratifica parlamentare.



CORNICE ISTITUZIONALE



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

PREAMBOLO

Reca il quadro generale dei rapporti tra le parti contraenti e sancisce le ragioni e gli obiettivi che le parti desiderano raggiungere con le disposizioni disciplinate nel *corpus* normativo, sulla base di valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione dei Diritti Umani, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché nei principi del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Afferma gli obiettivi che le parti intendono perseguire con l'Accordo di associazione, incentrato sull'integrazione economica dei due Stati associati nel mercato unico europeo e nelle politiche orizzontali relative alla concreta attuazione delle quattro libertà fondamentali.

Nel testo vi è inoltre un richiamo alla situazione particolare di ciascun Stato associato, conformemente alla Dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 8 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea: "L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità". Si tratta di un esito importante sotto vari profili, perché:

- a) una Dichiarazione, priva in sé di valore normativo vincolante nel contesto giuridico dell'Unione, è formalmente traslata nell'Accordo di associazione, assumendo un autonomo valore giuridico;
- b) le deroghe ottenute dalla Repubblica non sono sottoposte a condizione di reciprocità;
- c) come già accennato, le "specificità" (territoriali, sociali, economiche) sammarinesi potranno essere fatte valere anche rispetto alla futura evoluzione della legislazione europea.



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

N.B: La numerazione degli articoli è ad oggi provvisoria e pertanto potrebbe subire modifiche.

PARTE I - OBIETTIVI, VALORI, PRINCIPI

Articolo 1 – Obiettivi	L'articolo stabilisce l'associazione fra San Marino, Andorra e l'UE finalizzata a: a) Assicurare la partecipazione di SM e AND al mercato unico, sulla base delle quattro libertà, secondo un quadro di regole che consentano parità di condizioni di concorrenza, la partecipazione alle politiche orizzontali e tenuto conto delle situazioni specifiche di ogni Stato; b) Implementare le condizioni per favorire e promuovere il dialogo e la cooperazione fra SM, AND e l'UE anche in altre materie di interesse comune.
Articolo 2 – Definizioni	L'articolo definisce alcuni termini di uso frequente nel testo dell'accordo
Articolo 3- Valori	L'articolo richiama i valori comuni all'Unione europea e agli Stati associati (quali a titolo esemplificativo: il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, ecc...) Tali valori costituiscono gli elementi essenziali dell'accordo e la pre-condizione giuridica di efficacia dell'Accordo
Articolo 4 – Principi	Contiene i principi fondamentali che regolano i rapporti tra Ue e Paesi associati: 1. il buon funzionamento e l'omogeneità del mercato interno dell'UE sulla base di regole uniformi; 2. la certezza del diritto e la parità di trattamento degli operatori economici e dei privati; 3. la presa in considerazione della situazione particolare di ciascuno degli Stati associati.
Articolo 4 bis – Principio di non discriminazione	L'articolo stabilisce in particolare il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

PARTE II - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI

CAPITOLO I – LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	
Da art. II.I.1 a art. II.I.8	Contiene le disposizioni che riprendono le norme di base del Trattato.
CAPITOLO II – LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	
Da art. II.II.1 a art. II.II.3	In tale capitolo sono contenute le norme di base del Trattato che consentono alle persone di rispondere a offerte di lavoro, di spostarsi liberamente, di risiedere e di rimanere, unitamente a quelle sul riconoscimento delle qualifiche.
CAPITOLO III – DIRITTO DI STABILIMENTO	
Da art. II.III.1 a art. II.III.6	Viene disciplinato il diritto delle aziende e dei lavoratori autonomi di stabilirsi in un determinato Stato, unitamente agli ambiti in cui non si applicano tali norme, alla definizione di società e di partecipazione finanziaria al capitale delle società.
CAPITOLO IV – LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	
Da art. II.IV.1 a art. II.IV.3	Viene disciplinato il diritto a prestare temporaneamente un servizio in una delle parti associate, unitamente alla definizione di servizi (attività di natura industriale, commerciale, artigianale e professionale autonoma) e a ulteriori richiami a disposizioni specifiche in materia di trasporti e riconoscimento dei diplomi e qualifiche.
CAPITOLO V – LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI	
Da art. II.V.1 a II.V.6	Contiene i principi relativi alla libertà fondamentale che completa la libertà di prestazione dei servizi e la libertà di circolazione delle merci, a cui si affianca la 5° libertà fondamentale ossia quella dei servizi di pagamento. Viene rafforzata l'idea che le banche sammarinesi possano entrare nel mercato interno.
CAPITOLO VI – TRASPORTI	
Da art. II.VI.1 a II.VI.5	I trasporti costituiscono una delle politiche di accompagnamento del Mercato interno dell'Ue e la Ue chiede che vengano considerati anche i trasporti ferroviari e quelli relativi alle vie navigabili interne. Impone cioè che i due Stati associandi facciano parte <i>in toto</i> della politica dei trasporti.



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

PARTE III – CONCORRENZA E ALTRE REGOLE COMUNI

CAPITOLO I – REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE	
Da art. III.I.1 a art. III.I.5	Indicano le regole applicabili alle aziende che compiono cartelli o aziende in posizione dominante che ne abusano fino a diventare monopolistiche.
CAPITOLO II – AIUTI DI STATO	
Da art. III.II.1 a art. III.II.6	Contengono disposizioni in merito al tema degli aiuti di Stato, aspetto rilevante che completa il mercato interno. Vengono richiamati gli aiuti di Stato non compatibili (sopra soglia), anche quelli non compresi nelle esclusioni, capaci di falsare la concorrenza. Secondo il diritto dell'Ue, gli aiuti sono sottoposti al controllo della Commissione europea.
CAPITOLO III – ALTRE REGOLE COMUNI	
Art. III.III.1	Tale articolo richiama le disposizioni europee in materia di appalti – componente essenziale per il buon funzionamento del mercato interno – presenti nello specifico allegato.



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

**PARTE IV – DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE
QUATTRO LIBERTA'**

CAPITOLO I – POLITICA SOCIALE	
Da art. IV.I.1 a art. IV.I.6	In questi articoli vengono disciplinate le disposizioni dell'Ue che non mirano a armonizzare la politica sociale delle parti contraenti, bensì considerano la cooperazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, legislazione sul lavoro e pari trattamento tra uomini e donne.
CAPITOLO II – TUTELA DEI CONSUMATORI	
Art. IV.II.1	L'articolo richiama le disposizioni europee in materia di protezione dei consumatori – intese come misure di accompagnamento al buon funzionamento del mercato interno – presenti nello specifico allegato.
CAPITOLO III – AMBIENTE	
Da art. IV.III.1 a art. IV.III.3	Le disposizioni contenute nei presenti articoli sono particolarmente importanti per la Ue – attore globale più impegnato in questo ambito - e mirano a proteggere e migliorare l'ambiente, proteggere la salute umana e a utilizzare in maniera più accorta e razionale le risorse.
CAPITOLO IV – STATISTICHE	
Art. IV.IV.1	Contiene i principi I dell'Ue applicabili che garantiscono informazioni statistiche capaci di monitorare aspetti economici, sociali e ambientali della parti associate
CAPITOLO V – DIRITTO SOCIETARIO	
Art. IV.V.1	La norma richiama le disposizioni europee in materia di diritto societario presenti nello specifico allegato.



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

PARTE V – COOPERAZIONE

Art. V.I.1 – cooperazione in materia di lotta antifrode	Disciplina l'impegno e le procedure che gli Stati associati sono tenuti a rispettare per lottare efficacemente contro la frode, la corruzione e il contrabbando. Considerano i poteri di controllo della competente autorità di controllo Ue (OLAF).
Article V.I.2 – cooperazione in altre materie	Disciplina la <u>cooperazione in materia fiscale</u> tesa alla trasparenza, allo scambio di informazioni, alla lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento dei profitti (BEPS) a livello nazionale, che San Marino già osserva.

ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

PARTE VI – COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTA'

Da art. VI.A.1 a art. VI.A.4	Le disposizioni degli articoli indicati fuoriescono dal mercato interno <i>stricto sensu</i> , hanno natura facoltativa e consentono alle parti contraenti di estendere la loro cooperazione nella materie elencate nel primo articolo. I successivi articoli disciplinano le procedure (anche di natura finanziaria) da seguire per consentire agli Stati associati di partecipare ai programmi.
------------------------------	---



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

PARTE VII - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPITOLO I – LE ISTITUZIONI DELL’ASSOCIAZIONE		
Articolo VII.I.1	<p><u>L’articolo istituisce il Comitato di associazione</u>: vi partecipano i delegati dell’Unione e dei due Stati di ridotte dimensioni:</p>	<p>E’ un importante momento di discussione politica in cui poter negoziare gli allineamenti richiesti dalla Ue su particolari aspetti di politica estera (scambiandoli con la risoluzione di problematiche sensibili per San Marino).</p> <p>E’ privo di poteri decisionali ed ha essenzialmente il compito di discutere questioni di interesse comune.</p> <p>Il Comitato adotterà un regolamento interno e si riunirà sulla base delle richieste provenienti dai suoi membri, almeno una volta ogni due anni.</p>
Articolo VII.I.2	<p><u>Viene istituito il Comitato misto</u>: vi sono rappresentati l’Unione la Repubblica.</p>	<p>Le Parti contraenti si consultano regolarmente in seno al Comitato misto e affrontano al suo interno tutte le questioni oggetto dell’Accordo e dei rispettivi protocolli.</p> <p>Ha il principale il compito, tramite riunioni periodiche, di dare attuazione all’Accordo e di vigilare sul suo corretto funzionamento.</p> <p>In seno al Comitato vengono discusse le questioni relative al buon funzionamento dell’Accordo ma anche gli aspetti, richiesti da ciascuna parte, che provocano difficoltà di interpretazione e applicazione dell’Accordo.</p> <p>Il Comitato adotterà un regolamento interno e si riunirà sulla base delle richieste provenienti dai suoi membri, almeno una volta all’anno.</p>
Articolo VII.I.2bis	<p>Tale norma prevede la Cooperazione parlamentare con la istituzione di un Comitato di associazione parlamentare composto da membri del Parlamento europeo e parlamentari di Andorra e San Marino.</p>	

SEZIONE PROTOCOLLI QUADRO



Articolo VII.I.2ter	La disposizione prevede la Cooperazione tra i partner economici e sociali: viene istituito in <u>Comitato consultivo dei partner economici e sociali</u> , composto da membri del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e i partner economici e sociali designati da ciascun Stato associato.	
Articolo VII.I. 3 e 4	Tali norme disciplinano, rispettivamente, le modalità con cui i Comitati Misti prendono le <u>decisioni</u> e richiamano le <u>procedure costituzionali</u> in capo agli Stati associati necessarie da osservare, in specifiche materie, prima dell'incorporazione di un atto nello specifico Allegato.	<p>In relazione alle decisioni, l'Accordo prevede che ciascuno Comitato Misto prenda le decisioni sulla base di un comune accordo.</p> <p>L'Accordo contempla una clausola di salvaguardia costituzionale per gli Stati associati (articolo VII.I.4). La disposizione prevede, infatti, la sospensione, per un periodo fissato dal Comitato misto, della decisione, assunta dal Comitato stesso, di estendere allo Stato associato l'applicazione di una certa normativa dell'Unione, in attesa che si perfezioni la procedura (costituzionale) interna, inclusa, se del caso, la possibilità di una pronuncia di una Corte suprema nazionale (ad es. Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme).</p> <p>Decorso un periodo di sei mesi, la decisione del Comitato misto è applicata in via provvisoria (comma 2).</p> <p>Inoltre, se al termine di un periodo temporale di 12 mesi, la decisione del Comitato misto non è ancora efficace se il contrasto tra Unione e Stato interessato perdura nel tempo, si applica la procedura di risoluzione delle controversie.</p>
CAPITOLO II – CONSULTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DECISIONALE DELL'UNIONE EUROPEA		
Articolo VII.II.1	Con l'articolo viene disciplinato il ruolo assegnato agli Stati associati di <i>rule takers</i> pur prevedendo la loro partecipazione al processo di <i>decision shaping</i> .	<p>Il presente capitolo impegna la Commissione a informare e consultare tempestivamente e informalmente gli Stati di ridotte dimensioni nella preparazione degli atti legislativi dell'Unione allo stesso titolo e negli stessi tempi con cui consulta e informa gli Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>Per quanto gli atti delegati e di esecuzione la Commissione non ha ritenuto finora di assumersi un analogo impegno, limitandosi ad assicurare ai suddetti Stati una loro generica partecipazione più ampia possibile alla preparazione di queste seconde tipologie di atti.</p>
CAPITOLO III – OMOGENEITA'		
Dall'articolo VII.III.1 all'articolo VII.III.2.	Gli articoli dettano le <u>Procedure di aggiornamento degli Allegati</u> .	Le disposizioni mirano ad assicurare il rispetto dei principi enunciati all'articolo 4, in particolare l'omogeneità nell'applicazione del diritto del mercato interno: l'Unione,



		<p>infatti, non può – non di regola almeno – tollerare lacune o deroghe suscettibili di recare un vulnus alle libertà di circolazione.</p> <p>Per assicurare l'efficacia di tale applicazione e spingere gli Stati associati ad applicare, in talune materie previste nell'Allegato I dell'Accordo di associazione, simultaneamente agli atti adottati dagli Stati membri, la Ue ha recentemente introdotto una procedura automatica (art. VII.III.1bis) e semplificata (art. VII.III.1ter): entrambe non necessitano di un preventivo passaggio nel Comitato misto per decidere dell'efficacia giuridica dell'atto dell'Ue.</p>
CAPITOLO IV – PROCEDURA DI SORVEGLIANZA		
Articolo VII.IV.1 – 2 – 3	Sono qui contenute disposizioni sulle <u>Procedure di sorveglianza</u> :	<p>Ogni Parte vigila affinché l'altra rispetti gli obblighi derivanti dall'Accordo. A tale scopo le Parti si scambiano informazioni e si consultano su qualsiasi questione di politica di vigilanza, di concorrenza, di aiuti di Stato e in settori specifici.</p> <p>La procedura di sorveglianza persegue fini analoghi a quelli del capitolo precedente, posto che le norme poggiano principalmente sul potere della Commissione di ricevere denunce individuali, contro le Parti dell'Accordo, per violazione del diritto dell'Unione.</p> <p>E' prevista una disposizione circa la possibilità per uno Stato associato di avvalersi della cooperazione di uno o più Stati membri o delle istituzioni dell'Unione europea per assolvere gli obblighi ad esso spettanti ai fini dell'attuazione e dell'applicazione effettiva del presente Accordo. Tale disposizione potrebbe rivelarsi particolarmente utile, almeno inizialmente, anche per San Marino, soprattutto con riguardo alla necessità di costituire autorità o enti di controllo nazionali che accompagnano sovente il diritto del mercato interno.</p> <p>In questo caso, lo Stato associato conclude accordi che definiscono i termini di tale cooperazione e informa la Commissione europea nell'ambito del comitato misto.</p>
CAPITOLO V – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E CONTROLLO GIURISDIZIONALE		
Da art. VI.V.1 e successivi	Il Capitolo contiene disposizioni circa: <u>Principio di esclusività</u> : la soluzione delle controversie tra le parti contraenti è devoluta alla <u>Corte di Giustizia</u> .	



	<p><u>Soluzione delle controversie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione dell'Accordo, dopo una fase iniziale di dialogo costruttivo, la questione giunge in Comitato Misto; - Se entro un termine di 6 mesi il Comitato non trova una soluzione, ciascuna parte può adire la Corte; - il controllo sull'esecuzione della sentenza spetta al Comitato misto. In caso di disaccordo nell'esecuzione di un atto della Corte, alla scadenza di 12 mesi, la parte non soccombente può adottare misure compensative che, a loro volta, possono essere contestate dalla controparte; - la parte associata interessata da tali misure può presentare le proprie osservazioni al comitato misto affinché si pronunci sulla proporzionalità di tali misure. Se entro un termine di 3 mesi, il Comitato non è in grado di prendere una decisione, ciascuna parte contraente può dare luogo ad una procedura arbitrale internazionale. <p>Sono inoltre previsti una serie di <u>ricorsi diretti</u> che le imprese dei tre Stati potranno avviare davanti al Tribunale, in primo grado e alla Corte di giustizia, in appello, per contestare la validità di atti dell'Unione.</p> <p>I giudici nazionali dei due Stati avranno facoltà di rivolgersi alla Corte di Giustizia <u>in via pregiudiziale</u> per chiedere l'interpretazione dell'Accordo.</p> <p>Sulla base di una clausola generale che consente la piena invocabilità dei diritti (cd. rimedi giurisdizionali) che rientrano nell'Accordo di associazione dinanzi alla giurisdizione dell'Ue, la posizione degli Stati associati e dei loro cittadini sarà del tutto simile a quella che l'Unione garantisce ai suoi Stati membri e ai suoi cittadini.</p>	
CAPITOLO VI – MISURE DI SALVAGUARDIA E CASI DI FORZA MAGGIORE		
<p>Articolo VII.VI.1 – misure di salvaguardia</p> <p>Articolo VII.VI.2 – forza maggiore</p> <p>Articolo VII.VI.3 – decisioni che comportano obblighi pecuniari</p>	<p>Tale articolo contiene l'applicazione di misure (temporanee) di salvaguardia al sopraggiungere di comprovate circostanze gravi ed eccezionali.</p>	<p>Ciascuna parte contraente potrà adottare provvedimenti unilaterali di protezione temporanea. Con tali provvedimenti si intendono <u>misure di salvaguardia</u> applicabili in caso di serie difficoltà (economiche, sociali e ambientali, di natura settoriale o regionale) ovvero in caso di <u>forza maggiore</u> (attacco terroristico, calamità).</p>
PARTE VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
<p>Articolo VIII.1 e successivi</p>	<p>In tale ultima parte vengono disciplinate le disposizioni generali e finali, tipiche degli accordi internazionali, tra cui l'entrata in vigore dell'Accordo, anche in via</p>	<p>Vi è la possibilità <u>dell'entrata in vigore provvisoria</u> dell'Accordo rispetto alle relazioni bilaterali tra l'Ue e ciascuno degli Stati associati, per garantire un'applicazione flessibile di questa clausola in funzione dei bisogni di ciascuno Stato.</p>



	<p>provvisoria, il regime linguistico, il potere di estinguere l'Accordo tramite denuncia unilaterale e il regime di revisione destinato a modificare e aggiornare il testo, i protocolli quadro, i protocolli-Paese.</p>	<p>Vi è inclusa una disposizione sulla "sicurezza nazionale e internazionale" che permette tra l'altro di coordinare l'Accordo di associazione con gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite in capo alla RSM.</p> <p>E' anche presente una disposizione relativa alla salvaguardia del regime di proprietà degli Stati associati.</p>
--	---	---

- 1) Protocollo sugli adattamenti orizzontali
- 2) Protocollo per quanto riguarda le regole di concorrenza applicabili alle imprese
- 3) Protocollo sui Servizi finanziari
- 4) Protocollo sugli accordi di valutazione della conformità con Paesi Terzi
- 5) Protocollo sullo statuto della Commissione Parlamentare di Associazione
- 6) Protocollo sugli accordi in vigore
- 7) Protocollo sulla cooperazione nel campo della statistica fra UE e Stati associati
- 8) Protocollo concernente le procedure di arbitrato.



ACCORDO ASSOCIAZIONE - CORNICE ISTITUZIONALE

SEZIONE PROTOCOLLI - PAESE

<p><u>Il Protocollo San Marino</u></p>	<p>Contiene in particolare le norme sulla libera circolazione delle merci e sulla partecipazione della RSM all'Unione doganale (l'Accordo sostituirà l'Accordo di cooperazione e unione doganale stipulato dalla Repubblica con l'Unione europea nel 1992).</p> <p>Altre disposizioni riguardano il trasporto e l'interconnessione dei registri societari.</p>
--	--



ALLEGATI



ALLEGATO	TITOLO	TEMI
ALLEGATO I	Sicurezza alimentare, veterinaria e politica fitosanitaria	Nel quadro della libera circolazione delle merci, contiene la normativa relativa alla politica di sicurezza alimentare, veterinaria e fitosanitaria.
ALLEGATO II	Regolamentazioni tecniche, standard e certificazione	Nel quadro della libera circolazione delle merci, contiene la normativa relativa ai principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione.
ALLEGATO III	Responsabilità da prodotto	Nel quadro della libera circolazione delle merci, contiene la normativa relativa alla responsabilità da prodotto.
ALLEGATO IV	Energia	Contiene la normative che disciplina il mercato interno dell'energia (prodotti petroliferi, gas naturale, energia elettrica, rinnovabili).
ALLEGATO V	Libera circolazione dei lavoratori	Contiene la normativa relativa ai diritti di circolazione e di soggiorno dei lavoratori, i diritti di ingresso e di soggiorno dei loro familiari e il diritto di svolgere un'attività lavorativa in un altro Stato membro.
ALLEGATO VI	Sicurezza sociale	Contiene la normativa in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
ALLEGATO VII	Qualifiche professionali	Contiene la normativa relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri documenti attestanti le qualifiche professionali.
ALLEGATO VIII	Stabilimento	Contiene la normativa relativa al diritto di stabilimento di persone fisiche e giuridiche.



ALLEGATO IX	Servizi finanziari	Contiene la normativa relativa al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi bancari e finanziari.
ALLEGATO X	Servizi in generale	Contiene la normativa relativa alla libera prestazione dei servizi.
ALLEGATO XI	Comunicazioni elettroniche, servizi audiovisivi e società dell'informazione	Contiene la normativa in materia di TLC, radiotelevisivo, cybersicurezza, intelligenza artificiale, servizi audiovisivi, commercio elettronico, protezione dei dati, servizi postali.
ALLEGATO XII	Libera circolazione dei capitali	Contiene la normativa che disciplina la liberalizzazione dei flussi di capitale all'interno dell'UE.
ALLEGATO XIII	Trasporti	Contiene la normativa che rientra nella politica comune dei trasporti (su strada, ferrovia, acque navigabili interne, marittimi, aerei).
ALLEGATO XIV	Concorrenza	Insieme all'allegato XV, contiene la normativa per garantire la concorrenza nel mercato unico.
ALLEGATO XV	Aiuti di Stato	Insieme all'allegato XIV, contiene la normativa per garantire la concorrenza nel mercato unico.
ALLEGATO XVI	Appalti	Contiene la normativa che disciplina gli appalti pubblici.
ALLEGATO XVII	Proprietà intellettuale	Contiene la normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale.



ALLEGATO XVIII	Salute e sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, parità di trattamento per uomini e donne, per persone con disabilità, per persone LGBTIQ e fra persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione e dall'età	Contiene la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, parità di trattamento (tra uomini e donne e persone con disabilità) e diritto del lavoro.
ALLEGATO XIX	Protezione dei consumatori	Contiene la normativa volta ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
ALLEGATO XX	Ambiente e clima	Contiene la normativa relativa alla politica ambientale dell'UE.
ALLEGATO XXI	Statistica	Contiene la normativa relativa alla raccolta, elaborazione e pubblicazione di dati statistici.
ALLEGATO XXII	Diritto societario	Contiene la normativa relativa al diritto societario e ai principi contabili.
ALLEGATO XXIII	Dogane	Contiene il Codice doganale unionale e tutta la normativa in materia doganale.
ALLEGATO XXIV	Agricoltura	Contiene la normativa in materia di prodotti agricoli di base e trasformati.
ALLEGATO XXV	Politica commerciale	Contiene la normativa in materia di politica commerciale.



APPROFONDIMENTI



PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI – CAPITOLO I “LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI”

PRINCIPI

Questo capitolo disciplina:

- garanzia di libera circolazione delle merci;
- divieto di dazi doganali;
- divieto alle restrizioni quantitative;
- divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito;
- divieto di applicazione di imposizioni interne;
- applicazione di una tariffa doganale comune;
- applicazione della politica commerciale comune dell’Unione.

Le disposizioni riprendono gli aspetti giuridici di base dei Trattati istitutivi dell’Unione europea, equiparando lo status di San Marino in questo ambito a quello di un paese membro.

Gli atti giuridici dell’Unione (Direttive, Regolamenti e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito, figurano nei seguenti allegati:

- Allegato I (Sicurezza alimentare, veterinaria e fitosanitaria);
- Allegato II (Regolamentazioni tecniche, standard e certificazione);
- Allegato III (Responsabilità da prodotto);
- Allegato IV (Energia);
- Allegato XXIII (Dogane);
- Allegato XXIV (Agricoltura);
- Allegato XXV (Politica commerciale).



ADATTAMENTI

Dato l'alto livello di integrazione esistente in questo settore, in virtù dell'Accordo di cooperazione e unione doganale, San Marino ha ritenuto necessario negoziare adattamenti particolari, unicamente nel settore dell'Energia. Ciò non si rendeva necessario in altri settori (in ambito alimentare, veterinaria e fitosanitaria, agricolo, nonché in quello delle regolamentazioni tecniche, degli standard e della certificazione di specifiche categorie di prodotti) perché le aziende sammarinesi, per poter operare oggi nel mercato europeo, sono tenute a rispettare gli standard europei e si allineano autonomamente.

San Marino potrà mantenere fino al 31 dicembre 2030 l'attuale situazione di monopolio di AASS sulla fornitura di energia elettrica e di gas.

Alla scadenza tale adattamento potrà essere rinnovato previa verifica del mantenimento delle attuali condizioni di mercato.

Per quanto riguarda le scorte di prodotti petroliferi, San Marino potrà mantenere il vigente accordo con l'Italia in materia di approvvigionamento.

SCENARI

L'accordo di cooperazione e unione doganale verrà integrato nell'Accordo di associazione, per cui San Marino continuerà a beneficiare degli effetti dell'attuale unione doganale con l'Unione Europea.

L'Accordo di associazione consentirà a San Marino di perfezionare la propria integrazione nel mercato unico delle merci e di dotarsi di una base giuridica che garantisca tale integrazione e tuteli gli operatori da eventuali controversie giudiziarie.

L'Accordo di associazione consentirà pertanto una facilitazione degli scambi intra-Ue per le merci di San Marino e l'adozione di una base giuridica certa per la produzione e la commercializzazione dei prodotti.

San Marino pertanto fruirà della completa integrazione nel mercato unico delle merci, per cui:

- i prodotti legalmente commercializzati a San Marino potranno circolare liberamente all'interno del mercato interno della Ue senza alcuna discriminazione;



- grazie alle misure che faciliteranno l'esercizio di questa libertà, le merci sammarinesi potranno godere, nei settori non armonizzati dai pertinenti atti della Ue, del principio del mutuo riconoscimento e saranno commercializzate al pari di quelle della Ue;
- in caso di controversie, le merci sammarinesi potranno invocare il principio del mutuo riconoscimento, a tutela degli interessi sammarinesi;
- San Marino potrà avvalersi della possibilità di istituire propri organismi di valutazione di conformità dei prodotti e di organismi di accreditamento, i quali saranno riconosciuti in tutta l'Ue;
- i consumatori sammarinesi otterranno dei benefici e potranno far valere i propri diritti contro trattamenti discriminatori non giustificabili in ragione della diversa nazionalità.

Le merci prodotte a San Marino (ad esempio i prodotti farmaceutici), in virtù dell'allineamento legislativo all'*acquis* in materia di regolamentazioni tecniche, standard e certificazione, saranno considerate conformi ai requisiti stabiliti dall'Unione europea e potranno quindi circolare liberamente con la marcatura CE, laddove prevista. In particolare, verrebbero riconosciuti dall'Autorità europea per i Medicinali alla pari dei medicinali degli Stati membri. Da ciò conseguirebbe la possibilità per tali farmaci di circolare liberamente sul mercato Ue senza aggravii in termini di procedure di controllo, con conseguenti benefici in termini concorrenziali ed economici sia per gli operatori sammarinesi che per i prodotti medesimi. Analogo discorso potrà applicarsi per altri settori merceologici, come quello delle sostanze pericolose.

Inoltre, San Marino potrà negoziare in parallelo con l'Unione europea accordi di mutuo riconoscimento con paesi terzi per la valutazione di conformità e la marcatura dei prodotti.

Sul piano amministrativo, San Marino si dovrà dotare dell'opportuna legislazione interna che recepisca e renda effettiva la normativa europea in materia di libera circolazione delle merci, prevedendo anche l'istituzione di apposite autorità di vigilanza del mercato e dotandosi di un efficace impianto sanzionatorio.

Per quanto riguarda il documento di transito T2, dal momento che l'argomento riguarda materie al di fuori del campo di applicazione dell'accordo (regime di imposizione indiretta), San Marino e l'Unione si sono impegnati a confrontarsi in separata sede all'interno degli organi di gestione dell'accordo, al fine di trovare soluzioni che alleggeriscano gli oneri amministrativi per gli operatori economici sammarinesi.



PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI – CAPITOLO II “LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE”

PRINCIPI

Tutti i cittadini dell'UE e i loro familiari hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE. Il diritto fondamentale alla libera circolazione è sancito dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali.

Al fine di garantire e favorire l'esercizio di tale libertà sono previste specifiche disposizioni dell'Ue contenute nell'**Allegato V** (Libera circolazione dei lavoratori), nell'**Allegato VI** (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), nell'**Allegato VII** (Riconoscimento delle qualifiche professionali).

L'Allegato V include i diritti di circolazione e di soggiorno dei lavoratori, i diritti di ingresso e di soggiorno dei loro familiari; il diritto di svolgere un'attività lavorativa in un altro Stato membro, nonché di essere trattati su un piano di parità rispetto ai cittadini di quello Stato.

L'Allegato VI contiene le disposizioni dell'Ue riguardanti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di tutelare i diritti di coloro che si spostano tra gli Stati membri dell'Unione europea per ragioni di lavoro, studio, pensione. La normativa Ue in materia non mira a sostituire i sistemi nazionali con un sistema unico europeo, né tantomeno mira ad armonizzarli, bensì ne garantisce il coordinamento. Ogni Stato membro è libero di decidere chi siano gli assicurati ai sensi della legislazione nazionale, quali prestazioni erogare, a quali condizioni e secondo quali modalità di calcolo, nonché l'entità dei contributi da versare, purché l'applicazione delle diverse normative nazionali non vada a scapito delle persone che esercitano il diritto di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Le disposizioni prevedono:

- a) la totalizzazione dei periodi di lavoro prestato nelle diverse legislazioni nazionali
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti sui territori delle parti contraenti.



Riguardo l'Allegato VII, affinché i lavoratori indipendenti e i professionisti possano stabilirsi in un altro Stato membro od offrirvi i loro servizi su base temporanea, i diplomi, i certificati e altri documenti attestanti le qualifiche professionali quali quelli rilasciati in altri Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti.

ADATTAMENTI

-San Marino non ha richiesto adattamenti per l'attuazione dell'*acquis* dell'Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori, **Allegato V**, vista la recente riforma sammarinese delle norme sul mercato del lavoro che ha consentito di liberalizzare l'accesso all'impiego, allineandosi alle disposizioni europee. Resta solo efficace la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 12 della legge sammarinese.

-In materia di sistemi di sicurezza sociale, **Allegato VI**, San Marino non ha richiesto periodi di adattamento poiché la legislazione sammarinese vigente in materia già si coordina con quella italiana, in virtù della specifica Convenzione del 1974, la quale trae ispirazione dai principi dell'Ue, vista, anche la difficoltà derivante dalla gestione amministrativa di due regimi di sicurezza sociale (uno con l'Italia e uno con gli altri Stati membri dell'Ue).

L'Accordo di associazione consentirà di superare la Convenzione con l'Italia e di garantire anche la totalizzazione dei periodi contributivi per tutte le categorie di lavoratori, consentendo, così, di superare gli ostacoli che impedivano a determinate categorie di lavoratori (es. medici) di beneficiare della totalizzazione dei periodi di lavoro svolto in più Stati.

In riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali, **Allegato VII**, San Marino ha richiesto un adattamento temporale di due anni, dall'entrata in vigore dell'Accordo, per l'applicazione delle norme generali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di garantire l'allineamento agli standard europei di cooperazione amministrativa attraverso la piattaforma IMI.

Nessun adattamento è stato richiesto per le disposizioni riguardanti le professioni legali perché il sistema delle quote costituisce un regolatore dell'accesso alla libera professione. E ciò avverrà, analogamente anche per le altre professioni.



SCENARI

Per la libera circolazione dei lavoratori, **Allegato V**, San Marino dovrà garantire che i cittadini Ue possano effettivamente esercitare il diritto di cercare e svolgere un lavoro alle stesse condizioni assicurate ai cittadini sammarinesi.

Al contempo, saranno rimossi gli ostacoli derivanti dalla mancata integrazione di San Marino nel mercato unico del lavoro, per cui i cittadini sammarinesi potranno rispondere a offerte di lavoro effettive (a titolo di esempio potranno partecipare a bandi di concorso e/o selezioni sia pubblici che privati), spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, prendere dimora in uno degli Stati membri per svolgere un'attività lavorativa, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali, nonché rimanere sul territorio di uno Stato membro, dopo aver perduto un impiego.

Sul piano amministrativo, San Marino dovrà:

- (ri)organizzare le mansioni dei funzionari sulla base di una più ampia casistica di riferimento;
- preparare il personale a partecipare al sistema EURES (Servizi Europei dell'Occupazione), volto a promuovere la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE, soprattutto attraverso lo scambio delle informazioni sulle opportunità occupazionali;
- identificare almeno un funzionario incaricato di seguire i lavori dell'Agenzia europea del lavoro e prevedere i necessari stanziamenti di bilancio per l'eventuale finanziamento dell'Agenzia stessa. San Marino potrà prenderne parte in qualità di osservatore.

In riferimento all'**Allegato VI**, a livello amministrativo, San Marino dovrà prevedere una ristrutturazione degli uffici preposti per garantire un'efficace cooperazione con gli Stati membri dell'Ue, compresa la possibilità di scambiare informazioni concernenti la sicurezza sociale per via elettronica.

Per quanto riguarda l'**Allegato VII**, a fronte di alcuni adempimenti riguardanti l'adeguamento legislativo ai principi e agli atti europei, l'adeguamento dell'offerta formativa (titoli e qualifiche) sammarinese agli standard europei, cooperazione amministrativa tra le autorità incaricate di gestire e coordinare tutte le pertinenti attività, San Marino potrà beneficiare di molteplici opportunità quali:

- piena autonomia e riconoscimento dei titoli;
- promozione della cooperazione europea nell'accertamento della qualità del sistema d'istruzione universitaria;
- partecipazione stabile ai processi di *governance* dell'educazione superiore;
- aumento dei fattori di attrattività dell'offerta formativa universitaria;
- promozione della mobilità di docenti, ricercatori, staff amministrativi.



Inoltre, per gli studenti sammarinesi:

- (ad eccezione dell'Italia, con la quale vigono accordi specifici che consentono il mutuo riconoscimento) eliminazione degli ostacoli al riconoscimento dei titoli acquisiti fuori San Marino.
- conseguente trasparenza e comprensione dei percorsi formativi;
- maggiore fluidità e semplificazione del passaggio dalla vita formativa a quella lavorativa.

Le qualifiche professionali rilasciate dal Centro di Formazione Professionale (CFP) di San Marino saranno riconosciute in tutti gli Stati membri dell'Ue.

Inoltre, le qualifiche rilasciate dai centri di formazione delle varie federazioni sportive della Repubblica potranno godere del mutuo riconoscimento. San Marino, inoltre, beneficerà della risoluzione dei problemi incontrati dagli ordini professionali sammarinesi, con particolare riguardo alle maggiori opportunità di operare, a parità di condizioni, e con maggiore certezza giuridica sul mercato europeo non solo italiano: talune categorie hanno sottoscritto accordi con omologhi ordini italiani per superare le criticità riscontrate.

Al contempo, grazie al riconoscimento ad operare in una cornice giuridica europea, gli ordini professionali della Repubblica di San Marino ne guadagnerebbero in autonomia. Per i cittadini/lavoratori sammarinesi, facilitazione del percorso burocratico oggi vigente per ottenere il riconoscimento a San Marino della formazione acquisita all'estero.

Da un punto di vista amministrativo, San Marino dovrà integrare le funzioni degli esistenti uffici incaricati di seguire l'attuazione delle disposizioni dell'Ue. Serviranno anche altri funzionari per partecipare alla piattaforma bilaterale del mercato interno (sistema IMI) e adempiere anche ad altri obblighi di cooperazione, tra cui quelli in capo al coordinatore nazionale incaricato di adempiere agli obblighi di cooperazione.



PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI – CAPITOLO III “IL DIRITTO DI STABILIMENTO”

PRINCIPI

In virtù del diritto di stabilimento e alla luce del principio dell'equivalenza tra i cittadini sammarinesi e i cittadini Ue, previsto dall'art. 4 dell'Accordo di Associazione, i lavoratori autonomi e i professionisti o le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 54 TFUE, che operano legalmente in uno Stato membro, possono esercitare un'attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: articolo 49 TFUE).

Analogamente ciò può avvenire anche per i lavoratori subordinati, in virtù di quanto disposto in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Il principio di base resta l'uguaglianza di trattamento e l'eliminazione di discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Gli atti giuridici dell'Unione (Direttive, Regolamenti e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito, figurano nell'Allegato VIII (Diritto di stabilimento).

ADATTAMENTI

San Marino ha negoziato un insieme di adattamenti settoriali soggetti a una revisione periodica: gli adattamenti settoriali si applicano a San Marino tenuto conto della sua particolare condizione geografica. La prima revisione avverrà 10 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di associazione. Le successive revisioni ogni 10 anni.

Tali adattamenti prevedono un sistema di quote per il rilascio di permessi di soggiorno di seguito descritto.



- **Permessi di soggiorno a lungo termine (oltre 12 mesi)** per i cittadini dell'Ue che svolgono un'attività economica: il loro numero verrà calcolato sulla base di un tasso incrementale pari al 3% del totale delle persone Ue economicamente attive presenti nella Repubblica di San Marino riferito all'anno precedente. Tale quota includerà anche i permessi di soggiorno a breve termine (**della durata non superiore a 12 mesi**) per i cittadini dell'Ue che svolgono un'attività economica.

Anno	2024	2025	2026	2027
SCENARIO DI INCREMENTO	3335	3435	3538	3644
QUOTA 3%	+97	+100	+103	+106

La quota è stata calcolata sul totale dei cittadini Ue economicamente attivi residenti e soggiornanti riferito all'**anno 2021**, pari a **3238** (dato UPECEDS), come riportato nella tabella sotto riportata e consegnata in sede negoziale all'Ue.

Tale tabella contiene l'elaborazione dei dati forniti dall'Ufficio Statistica di San Marino (UPECEDS) relativi all'evoluzione del numero dei cittadini dell'Unione europea economicamente attivi (lavoratori indipendenti e lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato), residenti e soggiornanti a San Marino dal 2014 al 2021.

Inoltre essa riporta la variazione in valore assoluto e in valore percentuale del numero dei cittadini dell'Unione europea economicamente attivi residenti e soggiornanti a San Marino, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019: per il calcolo della media riportata nelle pertinenti colonne, non sono stati presi in considerazione i dati riferiti agli anni 2020 e 2021 caratterizzati dalla pandemia perché non ritenuti statisticamente significativi.



SCENARI

Le imprese e i professionisti sammarinesi potranno liberamente svolgere attività economiche nell'Ue in maniera permanente alle stesse condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento (principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali).

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Attivi	97	100	103	106
Non attivi	32	33	34	35

Il sistema delle quote non si applicherà ai cittadini sammarinesi, i quali beneficeranno, invece, di un'incondizionata libertà di circolazione e di stabilimento nell'Ue.

I cittadini sammarinesi che si stabiliranno in Paesi Ue potranno, pertanto, godere di diritti a oggi preclusi, tra cui:

- soggiorno permanente;
- permanenza nello Stato in caso di perdita del lavoro (si veda anche il Capitolo sulla libera circolazione delle persone);
- ricongiungimento familiare;
- accesso ai benefici derivanti dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (si veda anche il Capitolo sulla libera circolazione delle persone);
- riconoscimento dei documenti di identità sammarinesi.



PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI – CAPITOLO IV “LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI”

PRINCIPI

La libera prestazione dei servizi si applica a tutti i servizi che vengono generalmente forniti a titolo oneroso, nella misura in cui essi non sono regolamentati dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. La persona che presta un "servizio" può, a tal fine, esercitare temporaneamente la propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini. Ciò presuppone, dunque l'abolizione di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità.

ADATTAMENTI

San Marino ha richiesto i seguenti adattamenti temporali:

- un anno e mezzo dall'entrata in vigore dell'Accordo per l'attuazione degli oneri di carattere amministrativo (sportello unico, diritto all'informazione, procedure per via elettronica);
- tre anni per l'applicazione dei regimi di autorizzazione all'esercizio di una prestazione di servizi, con l'impegno da parte di San Marino di non introdurre, nel frattempo, norme discriminatorie nei confronti dei prestatori di servizi europei.

SCENARI

Incremento delle prospettive di mercato e delle opportunità commerciali, anche in virtù di potenziali maggiori investimenti diretti nel mercato sammarinese.

Aumento delle opportunità di mobilità lavorativa per i lavoratori autonomi della Repubblica di San Marino (anche in sinergia con il riconoscimento delle qualifiche professionali).



Maggiori opportunità per cittadini e imprese derivanti dalla creazione di uno sportello unico digitale riconosciuto dall'Ue: miglioramento dell'accessibilità e della trasparenza delle norme e dei servizi riguardanti vari ambiti quali l'istruzione, l'occupazione, l'assistenza sanitaria, i diritti dei consumatori e della famiglia.

Sul piano amministrativo l'attuazione del sistema IMI "*Internal Market information system*" (piattaforma informatica on line multilingue), consentirà alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea di cooperare tra loro per garantire il rispetto della legislazione del lavoro e contribuirà a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori sammarinesi.

Grazie alla partecipazione al sistema IMI San Marino entrerà in possesso di informazioni ad oggi inaccessibili per uno Stato terzo. Di conseguenza, saranno agevolati gli scambi di informazioni tra le pubbliche amministrazioni che si occupano dell'attuazione pratica del diritto dell'Ue in materia, ad esempio, di qualifiche professionali o distacchi di lavoratori, di commercio elettronico, di appalti pubblici, di assistenza sanitaria transfrontaliera, garantendo un'efficace cooperazione amministrativa nel mercato interno.

San Marino dovrà provvedere all'individuazione di un coordinatore nazionale IMI, far fronte agli investimenti necessari a garantire la piena operatività del sistema, anche in termini di risorse umane necessarie per le attività di formazione, promozione e assistenza tecnica e gestione dell'IMI. Sarà inoltre necessario implementare lo Sportello unico per garantire un'efficace cooperazione amministrativa con gli Stati membri.



PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI – **CAPITOLO V “LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI”**

PRINCIPI

Vengono vietate tutte le restrizioni sui movimenti di capitali e pagamenti tra le parti associate.

I movimenti di capitale comprendono, fra gli altri, gli investimenti diretti in società, gli investimenti immobiliari, le operazioni in titoli, prestiti finanziari, ecc.

Consente agli Stati associati di applicare le disposizioni della propria legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, prendendo tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione nazionale.

Completa le precedenti libertà di prestazione di servizi e circolazione merci con norme aggiuntive sui servizi di pagamento. Si rafforza, inoltre, l'idea che le banche possano entrare nel Mercato unico.

Gli atti giuridici dell'Unione (Direttive, Regolamenti e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito, figurano nell'Allegato XII.

ADATTAMENTI

E' stato negoziato un adattamento sostanziale in materia di residenze secondarie ai sensi del quale San Marino potrà mantenere in vigore le restrizioni circa l'intestazione a persone fisiche non residenti di immobili adibiti a residenza secondaria (preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII).



SCENARI

La normativa sull'acquisizione di immobili da parte di persone fisiche non residenti rimane invariata; pertanto per l'acquisizione delle prime due unità immobiliari non è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII che diventa obbligatoria dalla terza unità (Capo II Legge 154/2019, art.18 Legge183/2021).

In generale saranno rimossi tutti i rimanenti ostacoli agli investimenti Ue a San Marino e viceversa.



PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI – CAPITOLO VI “I TRASPORTI”

PRINCIPI

Gli atti giuridici dell’Unione (Direttive, Regolamenti e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito figurano nell’Allegato XIII.

L’Accordo copre i trasporti combinati, stradali, ferroviari, per vie navigabili interne e marittimi.

Sono esclusi dal campo di applicazione i trasporti aerei.

Le disposizioni in materia di trasporti riguardano, fra l’altro, l’accesso ai mercati del trasporto merci e passeggeri, le disposizioni sociali e di sicurezza, le regole sulla concorrenza e gli aiuti, la documentazione, le disposizioni ambientali e diritti dei passeggeri.

ADATTAMENTI

TRASPORTI SU STRADA

San Marino potrà mantenere in vigore le disposizioni del vigente accordo con l’Italia in materia di cabotaggio, rinunciando al cabotaggio con gli altri Stati membri dell’Ue.

Sono stati negoziati anche adattamenti temporali su questioni prettamente tecniche (come ad esempio l’adeguamento dei documenti di circolazione e il noleggio di veicoli senza conducente).



TRASPORTI MARITTIMI

Adattamento temporale di 5 anni per l'applicazione di taluni atti.

Esenzione totale dall'applicazione di altri atti.

TRASPORTI FERROVIARI E SU VIE NAVIGABILI INTERNE

In considerazione dell'assenza di infrastrutture in questi due settori dei trasporti, San Marino sarà chiamato a recepire solo una parte residuale dell'*acquis* riguardante le condizioni di accesso al mercato Ue per le imprese sammarinesi, le disposizioni sociali e il trasporto di merci pericolose.

SCENARI

Per quanto riguarda il trasporto merci su strada, gli operatori sammarinesi potranno continuare a effettuare liberamente l'attività di cabotaggio con l'Italia, sulla base dell'accordo bilaterale esistente, senza essere sottoposto ai vincoli previsti dal Regolamento (CE) n. 1072/2009. In cambio di ciò, non potranno essere effettuate operazioni di cabotaggio nel territorio di altri Stati membri dell'Ue.

Dal punto di vista amministrativo, l'adeguamento dei documenti di circolazione (carte di circolazione, patenti di guida, licenze di esercizio dell'attività di autotrasportatore) comporterà oneri amministrativi ed economici per gli uffici sammarinesi competenti.

L'operatività del registro aeronautico non verrà toccata dall'Accordo dal momento che San Marino non sarà chiamato a recepire l'*acquis* sul trasporto aereo.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, San Marino dovrà ratificare alcune Convenzioni internazionali e, in considerazione dell'adattamento temporale sopra indicato, dopo 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo dovrà dotarsi di un apparato legislativo e amministrativo in grado di far fronte agli obblighi previsti dal diritto dell'Ue in questa materia. In virtù di ciò, le imbarcazioni registrate a San Marino avranno accesso al cabotaggio marittimo in Unione europea.



PARTE III – LA CONCORRENZA E LE ALTRE REGOLE COMUNI

PRINCIPI

Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'Accordo di associazione tutte le decisioni di associazioni di imprese, gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti associate, impedendo, restringendo o falsando il gioco della concorrenza.

È del pari incompatibile con il funzionamento dell'Accordo di associazione l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese.

Se le suddette pratiche influenzano il commercio fra gli Stati membri dell'UE, l'autorità competente ad applicare le disposizioni dell'Accordo sarà la Commissione europea, se invece le pratiche influenzano solo il commercio interno sammarinese, l'autorità competente sarà il Tribunale sammarinese o un'autorità nazionale appositamente costituita (l'Accordo lascia piena libertà di scelta in tal senso).

I criteri di applicazione dei principi sulla concorrenza, così come gli atti che individuano tutte le decisioni di associazioni di imprese, gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che sono esentate dall'applicazione delle norme sulla concorrenza (in quanto migliorative della produzione, della distribuzione o del progresso tecnico-economico) sono contenute nell'Allegato XIV.

L'Accordo stabilisce anche l'incompatibilità degli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo certe imprese o certi prodotti. Vi sono tuttavia una serie di aiuti ritenuti compatibili (a carattere sociale; per rimediare ai danni causati da catastrofi naturali o eventi straordinari; per favorire lo sviluppo economico; per promuovere la cultura...). Le regole sugli aiuti di Stato non si applicheranno alla produzione e al commercio di prodotti agricoli.

L'autorità competente a giudicare la compatibilità dei regimi di aiuti di Stato con l'Accordo sarà la Commissione europea.

Le disposizioni sugli aiuti di Stato, compresi i criteri di valutazione della compatibilità, le esenzioni dall'applicazione della normativa e le soglie di importo al di sotto delle quali gli aiuti sono comunque ammessi, sono contenute nell'Allegato XV.



Le disposizioni sugli aiuti di Stato si applicheranno ai nuovi aiuti concessi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre non vi sarà nessuna applicazione retroattiva rispetto agli aiuti già concessi in precedenza.

San Marino si impegna inoltre ad allineare la propria normativa all'*acquis* dell'Unione europea in materia di appalti pubblici (Allegato XVI), che stabilisce le procedure da adottare per i vari appalti pubblici a seconda di varie soglie di importo complessivo, e in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (Allegato XVII).

ADATTAMENTI

In materia di concorrenza, aiuti di Stato e appalti pubblici, trattandosi di un quadro normativo afferente ai principi fondamentali del mercato unico, San Marino non ha ritenuto necessario richiedere adattamenti.

In materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, le disposizioni relative al marchio UE non si applicheranno a San Marino, allo scopo di salvaguardare l'operatività dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

SCENARI

Gli operatori economici sammarinesi potranno competere liberamente sul mercato unico senza subire discriminazioni o falsificazioni della concorrenza.

La partecipazione degli operatori economici europei alle gare d'appalto aventi un valore consistente (si deve trattare cioè di valori rilevanti per il mercato unico) indette dalle autorità pubbliche consentirà a San Marino di creare condizioni di maggiore concorrenza da cui discenderà un utilizzo ancor più efficiente dei fondi pubblici e gli enti pubblici potranno ottenere prodotti e servizi della migliore qualità disponibile e al prezzo più vantaggioso.

Il recepimento della normativa europea contribuirà alla costituzione di un quadro giuridico certo in materia di appalti pubblici, così da permettere agli operatori economici di muoversi secondo regole uniformi sia all'interno dell'ordinamento sammarinese sia degli ordinamenti degli Stati membri, con la possibilità di evitare discriminazioni rispetto alle imprese nazionali.



Gli operatori sammarinesi avranno il diritto di partecipare a gare d'appalto indette negli Stati membri Ue senza l'obbligo di doversi stabilire, realizzando di conseguenza un aumento delle loro opportunità economiche.

Gli enti appaltanti sammarinesi potranno prevedere che i lavori, le forniture o i servizi appaltati soddisfino determinati requisiti ambientali, sociali e lavorativi, con conseguenti benefici in capo allo Stato, che quindi potrà ricorrere e privilegiare gli operatori in tal senso più virtuosi.

Le persone fisiche e giuridiche sammarinesi potranno disporre di una tutela maggiore per la loro proprietà industriale o per i loro diritti d'autore a San Marino come nell'Unione europea. Sarà inoltre possibile una nuova modalità di gestione, interna, collettiva dei diritti d'autore.



PARTE IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE QUATTRO LIBERTÀ – CAPITOLO I “LA POLITICA SOCIALE”

PRINCIPI

Tale parte disciplina la promozione e il rafforzamento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell’uguaglianza e della parità tra uomini e donne, in termini di:

- lotta a tutte le forme di discriminazione, incluse quelle fondate sul genere;
- pari opportunità nei settori dell'impiego e dell'occupazione;
- parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro, promuovendo l'emancipazione femminile.

Le disposizioni, inoltre, promuovono azioni tese a conseguire elevati livelli di occupazione e protezione sociale, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro (orario di lavoro, lavoro a tempo parziale e a termine, distacco dei lavoratori).

Gli atti giuridici dell’Unione (Regolamenti, Direttive e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito, figurano nell’Allegato XVIII (Salute e sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, parità di trattamento tra uomini e donne).

ADATTAMENTI

Per quanto riguarda la Salute e Sicurezza sul lavoro, è stato richiesto un adattamento temporale di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo per allinearsi agli standard europei di sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Nessun adattamento è stato richiesto in merito alla parità di trattamento tra uomini e donne e persone con disabilità perché la legislazione sammarinese in materia è già allineata al pertinente *acquis* dell’Ue

In merito alla legislazione del lavoro, sono stati richiesti i seguenti adattamenti:

- 1 anno per l’attuazione del sistema di cooperazione amministrativa IMI;



- Da 1 a 5 anni per le tre tipologie di distacchi dei lavoratori (1 anno per il distacco infragruppo, 2 anni per il distacco nell'ambito di una prestazione di servizi, 5 anni per il distacco tramite agenzia interinale);
- 5 anni per il lavoro tramite agenzie interinali.

SCENARI

San Marino dovrà provvedere all'aggiornamento della normativa sammarinese al diritto dell'Ue, in particolare in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ciò comporterà per le imprese sammarinesi investimenti, in termini di risorse economiche, tali da rispettare gli standard europei. San Marino dovrà, inoltre rafforzare i sistemi di prevenzione e controllo da parte dell'amministrazione.

Sul piano amministrativo l'attuazione del sistema IMI consentirà alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea di cooperare tra loro per garantire il rispetto della legislazione del lavoro e contribuirà a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori sammarinesi.

L'adeguamento della legislazione del lavoro sammarinese alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di distacco dei lavoratori contribuirà a garantire che i lavoratori distaccati a San Marino siano trattati in modo equo e a contrastare il fenomeno del *social dumping* (forma di concorrenza sleale che, attraverso l'elusione delle norme, riduce i costi operativi legati alla manodopera dando luogo a violazione dei diritti dei lavoratori e allo sfruttamento di questi ultimi).

I lavoratori sammarinesi potrebbero avere maggiori opportunità di lavoro all'estero, grazie all'abbattimento delle barriere burocratiche. Ciò potrebbe contribuire alla mobilità dei lavoratori e alla crescita professionale.



PARTE IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE QUATTRO LIBERTÀ - CAPITOLO II – PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

PRINCIPI

Le esigenze di protezione dei consumatori risultano centrali nell'ambito della normativa europea.

L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Le disposizioni dell'Accordo di Associazione riprendono gli aspetti giuridici di base dei Trattati istitutivi dell'Unione europea, equiparando lo status di San Marino in questo ambito a quello di un Paese membro.

Gli atti giuridici dell'Unione (Direttive, Regolamenti e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito, figurano nell'Allegato XIX.

ADATTAMENTI

Gli adattamenti negoziati riguardano più che altro aspetti terminologici e non di sostanza.

SCENARI

Necessità di individuare un'Autorità amministrativa indipendente a tutela dei consumatori e con potere sanzionatorio, alla stregua di quello che avviene per altri Paesi membri.

Costituzione di organismi di intermediazione come le ADR (*Alternative Dispute Resolution* - Risoluzione alternativa delle controversie) che sono organismi alternativi alla giurisdizione ordinaria per la risoluzione delle controversie.

In virtù del recepimento della Direttiva in materia di credito al consumo, Banca Centrale e gli istituti creditizi sammarinesi avranno accesso alle banche dati in materia di merito creditizio (centrale rischi) degli altri Stati membri e viceversa.

L'adeguamento normativo dell'ordinamento interno agli standard europei garantirà una maggiore protezione giuridica del cittadino, utente e consumatore sammarinese.



PARTE IV – DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE QUATTRO LIBERTÀ - CAPITOLO III – AMBIENTE E CLIMA

PRINCIPI

Mira a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente; contribuire alla protezione della salute umana; garantire un utilizzo razionale delle risorse naturali.

L’azione delle parti dovrà essere fondata sui principi dell’azione collettiva, della correzione dei danni recati all’ambiente e del principio di “chi inquina paga”.

Gli atti giuridici dell’Unione (Direttive, Regolamenti e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito, figurano nei seguenti allegati:

- Allegato XX (Ambiente e clima)

ADATTAMENTI

Per quanto riguarda l’allegato sopra riportato, San Marino ha ottenuto i seguenti adattamenti temporali:

- 2 anni in materia di monitoraggi della qualità delle acque e dell’aria;
- 5 anni relativamente alla prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti;
- 5 anni per l’implementazione dell’infrastruttura INSPIRE.



SCENARI

Il recepimento della normativa dell'Unione Europea in materia di ambiente e clima contribuirà a ridurre l'inquinamento dell'aria e dell'acqua a San Marino. Ciò si tradurrà in una migliore qualità della vita per i cittadini sammarinesi e in un ambiente più sano, proteggendo e preservando anche la biodiversità ed il territorio.

L'allegato promuove l'utilizzo delle energie rinnovabili e ciò potrebbe portare a un aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili a San Marino, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra.

Il superamento degli ostacoli derivanti dalla posizione di terzietà del Paese rispetto agli Stati membri dell'Ue, che oggi penalizzano San Marino per esempio nel settore dei rifiuti, contribuirà a semplificare le procedure di spedizione dei rifiuti, traendo da ciò un vantaggio economico in termini di riduzione dei costi.

San Marino dovrà procedere, da una parte, a una revisione normativa, così da apportare le opportune modifiche al Codice Ambientale sammarinese (anche per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio) e, dall'altra, reperire personale qualificato, nonché individuare/designare le Autorità competenti.



PARTE IV – DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE QUATTRO LIBERTÀ - CAPITOLO IV – STATISTICHE

PRINCIPI

Le disposizioni garantiscono informazioni statistiche uniformi e comparabili, capaci di monitorare aspetti economici, sociale e ambientali delle Parti e, al contempo, di garantire la confidenzialità dei dati raccolti e trasmessi.

L'elaborazione delle statistiche dell'Unione presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

Il codice delle statistiche europee rappresenta il fondamento del quadro comune di riferimento per la qualità del Sistema statistico europeo e contiene i principi fondamentali della raccolta statistica europea.

Gli atti giuridici dell'Unione (Direttive, Regolamenti e Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito, figurano nel seguente allegato:

- Allegato XXI (Statistica).

Le disposizioni specifiche relative all'organizzazione della cooperazione statistica figurano nel protocollo quadro relativo sulla cooperazione nel campo della statistica fra Ue e Stati Associati.



ADATTAMENTI

Il pertinente allegato contiene diverse esenzioni dall'applicazione di molteplici atti, soprattutto in materia di:

- statistiche commerciali;
- statistiche finanziarie;
- statistiche sulla popolazione e sulla condizione sociale;
- trasporti;
- energia;
- ambiente;
- agricoltura.

SCENARI

L'indipendenza dell'Ufficio Statistica della Repubblica di San Marino è un aspetto rilevante da considerare, poiché il suo status verrà equiparato a quello degli altri uffici statistici presenti negli Stati membri.

Attraverso una raccolta statistica più organica, capace di raccogliere dati certi, coerenti tra loro, completi e non contraddittori, si potrà giungere ad una conoscenza maggiormente puntuale ed approfondita dei dati statistici della complessa realtà sammarinese, considerata l'importanza che i dati e le analisi statistiche rivestono all'interno del processo decisionale, ma anche nella vita quotidiana dei cittadini.

La messa a disposizione di informazioni statistiche relative al Paese, comparabili tra i diversi Stati membri, potrà rendere San Marino più facilmente identificabile all'esterno, grazie anche al nuovo quadro statistico e giuridico in cui verrà riconosciuto l'Ufficio di Statistica.

L'eventuale partecipazione a Eurostat potrebbe garantire distacchi per esperti sammarinesi, alla stregua di quanto già avviene per alcuni esperti nazionali dei Paesi EFTA. Ciò consentirà di beneficiare di opportunità di riqualificazione delle risorse umane impiegate nella Pubblica Amministrazione.

Sia a livello legislativo che a livello amministrativo, occorrerà intervenire per soddisfare i pertinenti obblighi previsti dall'Ue. Ad esempio, l'attuale normativa sammarinese in materia statistica risale al 1995 e va opportunamente adeguata agli standard europei e all'evoluzione tecnologica.



Sarà altrettanto necessario riorganizzare l'Ufficio Statistica per garantire la sua indipendenza operativa, per razionalizzare in un unico ufficio le figure attualmente incaricate della raccolta dati occupate in diversi settori dell'amministrazione, nonché incrementare l'organico con nuove risorse specializzate.



PARTE IV – DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE QUATTRO LIBERTÀ - CAPITOLO V – DIRITTO SOCIETARIO

PRINCIPI

Questo capitolo non enuncia particolari principi perché le specifiche disposizioni in materia di diritto societario si coniugano con quelle più generali dello stabilimento delle persone giuridiche.

Gli atti giuridici dell'Unione (Direttive, Regolamenti Decisioni) che San Marino sarà chiamato a recepire in questo ambito figurano nell'Allegato XXII (Diritto societario). Esse disciplinano:

- le modalità di pubblicità dei Registri delle società al fine di renderli interconnessi con i registri degli Stati membri dell'UE in applicazione di specifiche tecniche dettate da apposito Regolamento;
- le modalità di costituzione di talune società al fine di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi;
- la costituzione di taluni tipi di società on-line;
- la possibilità di attuare fusioni, incorporazioni fra società transfrontaliere;
- la modalità di tenuta della documentazione societaria;
- le modalità di scambio di informazioni avvalendosi di una piattaforma comune.

ADATTAMENTI

Considerata la necessità di apportare modifiche alle normative in vigore, di integrare i dati nei registri delle società esistenti, di renderli interoperabili, di avere gli atti di pertinenza dei Registri digitalizzati, San Marino ha negoziato i seguenti adattamenti temporali:



- 2 anni per gli oneri derivanti dall'interoperabilità dei registri delle imprese;
- diversi agi temporali, modulati in maniera differente, per la stipula o il rinnovo degli incarichi di revisione contabile da parte di un ente pubblico, a seconda della durata dell'incarico stesso.

SCENARI

Il Registro delle società verrà aggiornato conformemente alle modalità richieste dall'Ue per quanto attiene ai dati resi pubblici, principalmente in riferimento alle società di capitali.

Seguendo le specifiche tecniche e le procedure necessarie, il Registro delle società di San Marino verrà interconnesso con i registri degli altri Stati, consentendo pertanto la libera consultazione anche dei registri degli altri Stati membri.

A seguito del recepimento delle disposizioni dell'UE sarà possibile attuare fusioni e incorporazioni transfrontaliere e aprire sedi secondarie di società con sede nell'UE, ad oggi non attuabile.

Verrà implementato e semplificato lo scambio di informazioni fra i Registri delle società.

ADEMPIMENTI

Adeguamento della normativa esistente;

Implementazione degli attuali Registri delle società sammarinesi, in applicazione del Regolamento 2021/1042 al fine di adattarli al Registro elettronico europeo (BRIS);

Digitalizzazione di tutti i fascicoli societarie cartacei;

Adeguamento periodico della normativa ed implementazione dei registri al fine di rendere applicabili le disposizioni UE che entreranno in vigore successivamente.



PROTOCOLLO SUI SERVIZI FINANZIARI

PRINCIPI E ADATTAMENTI

Il protocollo delinea un quadro di allineamento delle misure regolamentari e di vigilanza di San Marino all'*acquis* dell'Unione relativo al settore dei servizi finanziari, contenuto negli Allegati IX (Servizi finanziari), XII (Libera circolazione dei capitali) e XXII (Diritto societario).

Questo allineamento graduale avverrà in modo tale da garantire l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari, la trasparenza del mercato, la protezione di consumatori e investitori, prevenendo allo stesso tempo i potenziali rischi per la stabilità finanziaria, le frodi, il riciclaggio e i reati finanziari.

Il protocollo prevede la possibilità per San Marino di scegliere se allinearsi all'intero *acquis* sui servizi finanziari sin dall'entrata in vigore dell'Accordo o se procedere a un allineamento graduale ripartito su quattro segmenti di mercato:

- Settore bancario;
- Assicurazione e riassicurazione;
- Risparmio gestito (c.d. *asset management*);
- Mercato mobiliare.

La procedura di allineamento e di accesso al mercato, per ogni singolo segmento, avverrà attraverso una serie di fasi ben delineate:

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, San Marino notificherà alla Commissione europea per quali segmenti di mercato intende allinearsi subito e quali invece intende sospendere temporaneamente. In base a questo, la Commissione trasmetterà quindi entro due mesi la lista degli atti da recepire subito e quelli invece il cui recepimento è temporaneamente sospeso;
2. San Marino dovrà quindi preparare un piano d'azione e un calendario per il recepimento e l'applicazione dell'*acquis* relativo ai segmenti di mercato per i quali ha richiesto un allineamento sin da subito. Attraverso il Sotto-comitato misto sui servizi finanziari (che comprende la Commissione europea e le autorità sammarinesi responsabili della politica in materia di servizi finanziari), San Marino trasmette piano d'azione, calendario ed eventuali successive modifiche alla Commissione;
3. Nel momento in cui San Marino riterrà di soddisfare le condizioni di accesso al mercato per uno specifico segmento, trasmetterà una richiesta al Sotto-comitato misto sui servizi finanziari. Le condizioni di accesso al mercato sono:
 - Recepimento e applicazione completi, pieni ed efficaci di tutto il pertinente *acquis*;
 - L'esistenza e il buon funzionamento di capacità e disposizioni di vigilanza;



- La conclusione di Protocolli di intesa (MoU) in materia di cooperazione di vigilanza, scambio di informazioni e consultazione fra l'autorità competente di San Marino e le autorità di vigilanza dell'Unione (Autorità bancaria europea- EBA, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA, Autorità per la lotta al riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo).
4. Per verificare il soddisfacimento di queste condizioni, la Commissione europea condurrà una valutazione complessiva del settore finanziario di San Marino, del recepimento e applicazione del pertinente *acquis* dell'UE e dell'infrastruttura di vigilanza. Le disposizioni e i criteri relativi a questa valutazione sono definite nel dettaglio dal protocollo (Titolo II);
 5. Al termine della valutazione complessiva, la Commissione europea, in base alle opinioni delle autorità di vigilanza dell'Unione, trasmetterà una raccomandazione sull'accesso al mercato al Sotto-comitato misto sui servizi finanziari. Se la raccomandazione è negativa, la Commissione notificherà anche le linee guida e le azioni richieste a San Marino per sopperire alle carenze individuate. San Marino non potrà presentare una nuova richiesta per il segmento in questione prima di un anno. Se la raccomandazione è positiva, San Marino avrà accesso al mercato unico dei servizi finanziari per quello specifico segmento a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa decisione del Comitato misto;
 6. Successivamente, quando San Marino riterrà di soddisfare le condizioni per l'accesso al mercato in un altro segmento, si ripeterà la medesima procedura.

San Marino dovrà allinearsi all'intero *acquis* dell'Unione in materia di servizi finanziari al più tardi entro 15 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Il protocollo stabilisce anche un meccanismo di monitoraggio da parte della Commissione successivo all'accesso al mercato (Titolo III), al fine di garantire che le condizioni di accesso al mercato continuino a essere rispettate e possano essere fornite raccomandazioni per far fronte a eventuali problematiche.

Le autorità finanziarie dell'Unione godranno, nei confronti del settore dei servizi finanziari e delle autorità competenti di San Marino, dei medesimi poteri di cui godono nei confronti degli Stati membri (Titolo IV), ivi compresa la possibilità di adottare decisioni o raccomandazioni indirizzate alle istituzioni finanziarie o all'autorità competente di San Marino. L'esercizio di questi poteri avverrà in stretta cooperazione e consultazione con l'autorità competente sammarinese.

Il protocollo stabilisce inoltre (Titolo V) le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia in caso di carenze significative, mancanza di cooperazione fra autorità di vigilanza, elusioni o significative violazioni dell'*acquis*.



SCENARI

Man mano che San Marino otterrà l'accesso ai vari segmenti del mercato unico dei servizi finanziari, le istituzioni finanziarie sammarinesi operanti nel rispettivo segmento avranno accesso al regime del *passporting*, in base al quale potranno operare in quel segmento di mercato in tutto il territorio dell'Unione europea, con stabilimento o in libera prestazione di servizi transfrontaliera, senza la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni alle autorità competenti dei vari Stati membri.

A tal fine, non sarà neanche più necessario concludere protocolli d'intesa (MoU) con le singole autorità di vigilanza dei vari Stati membri.

Del pari, le istituzioni finanziarie dell'UE potranno operare a San Marino nel medesimo segmento di mercato secondo le medesime modalità, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente sammarinese.